DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1986

che modifica le modalità di realizzazione in Germania di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca, in applicazione della direttiva 83/515/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la decisione 84/376/CEE della Commissione, del 6 luglio 1984, relativa alla realizzazione da parte della Repubblica federale di Germania di talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca in applicazione della direttiva 83/515/CEE del Consiglio (2),

considerando che il governo tedesco intende estendere talune modalità del regime di aiuti finanziari da esso istituito per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca ed ha comunicato, in data 22 gennaio 1986, informazioni su tale estensione;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della suddetta direttiva, la Commissione ha esaminato se, in funzione della loro conformità alla direttiva stessa e tenuto conto delle altre misure strutturali esistenti o previste nel settore della pesca, dette azioni soddisfino tuttora alle condizioni prescritte per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che la presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della suddetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure progettate dalla Repubblica federale di Germania, al fine d'istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea delle capacità di produzione nel settore della pesca, soddisfano tuttora alle condizioni cui è subordinata la partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 2

La presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 54.